



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Osservazioni di ANAC

sul disegno di legge A.C. n. 2488 “Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport”

**VII Commissione permanente Cultura, scienza e istruzione
della Camera dei Deputati**

1) Premessa

Si desidera esprimere, innanzitutto, un sentito ringraziamento al Presidente e ai Componenti della Commissione VII della Camera dei Deputati per avere deciso di audire ANAC rispetto ad un disegno di legge così rilevante, contenente, tra l’altro, disposizioni relative a importanti eventi sportivi – i Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026” e la trentottesima edizione della “America’s Cup Napoli 2027” – la cui organizzazione è destinata, inevitabilmente, ad esercitare un significativo impatto sull’immagine e sul prestigio del nostro Paese a livello internazionale.

Nel presente documento ci si soffermerà specificamente sulle disposizioni di più immediato interesse per l’Autorità che ho l’onore di presiedere, in ragione delle sue competenze e prerogative istituzionali, focalizzando l’attenzione, in particolare, sulle previsioni del decreto che riguardano:

- a) l’attribuzione al Ministero dell’Interno di un ampio potere di deroga alla normativa ordinaria in materia di contratti pubblici per la realizzazione degli interventi connessi alle esigenze tecnico-logistiche del personale impiegato nei servizi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo e di soccorso pubblico con riferimento ai Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026” (articolo 2, comma 2);
- b) la nomina di un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all’organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026” (articolo 5, commi 1, 2 e 3);
- c) la struttura commissariale incaricata della realizzazione degli interventi infrastrutturali urgenti e indifferibili connessi allo svolgimento della trentottesima edizione della “America’s Cup Napoli 2027” (articolo 7, comma 3).

Proprio in considerazione della notevole rilevanza degli eventi sui quali verte il decreto in esame, si ritiene opportuno fornire un contributo propositivo, suggerendo possibili interventi migliorativi, con l’auspicio che questi possano trovare accoglimento in sede di conversione.

2) Considerazioni di carattere generale sulle sotto-discipline derogatorie applicabili alla realizzazione di interventi connessi a grandi eventi

Come anticipato, il testo in esame reca diverse disposizioni concernenti le sotto-discipline derogatorie applicabili alla realizzazione di interventi connessi all'organizzazione di grandi eventi.

Dette disposizioni convergono nel prevedere un ampio potere di deroga rispetto alla normativa ordinaria, ma divergono per le modalità con le quali tale potere viene regolamentato, nonché, in parte, per l'ampiezza e il perimetro della stessa deroga, recando previsioni differenziate per ciascuna gestione senza che, tuttavia, emergano sempre le ragioni di tale differenziazione. Ciò crea, dal punto di vista ordinamentale, non solo un sistema composito di deroghe rispetto alla normativa generale, ma anche differenziazioni nella definizione dei poteri di deroga che non sempre trovano esplicita evidenziazione.

Nel caso specifico, con riferimento al medesimo evento "Milano-Cortina 2026", gli articoli 2, comma 2, e 5, comma 3, del decreto in esame – come si vedrà meglio a breve – delineano due regimi derogatori sensibilmente diversi l'uno dall'altro, applicabili, il primo, alla realizzazione degli interventi connessi alle esigenze tecnico-logistiche del personale impiegato nei servizi di tutela dell'ordine e di sicurezza pubblica, ed il secondo agli interventi finalizzati all'organizzazione e allo svolgimento dei soli Giochi paralimpici.

A tal proposito si ritiene utile svolgere alcune considerazioni di carattere preliminare.

Si evidenzia, innanzi tutto, che la previsione di molteplici sotto-discipline derogatorie, con complesse stratificazioni normative, è **disfunzionale, compromette la certezza del diritto e nuoce alla trasparenza**.

Come è recentemente emerso anche nell'ambito dell'esame di altri disegni e progetti di legge, occorre evitare, per quanto possibile, il sovrapporsi di diverse regolazioni d'urgenza, perché questo sovente, a dispetto della finalità condivisibile di accelerare le procedure, rischia di creare incertezze, finendo così per rallentare l'iter dei provvedimenti che i Commissari devono assumere.

Inoltre, con specifico riferimento alla materia dei contratti pubblici, che sempre assume un particolare rilievo nelle gestioni commissariali, la previsione di sottosistemi normativi derogatori comporta anche il grave rischio di **far divenire il Codice residuale** rispetto alle molteplici sotto-discipline di volta in volta applicabili, ponendosi in contrasto anche con gli originari indirizzi del Legislatore e ostacolando il definitivo consolidamento della disciplina codicistica.

Nello stesso settore degli appalti, per giunta, la deroga al Codice rischia anche di **incidere negativamente sulle garanzie che l'ordinamento pone a presidio della fase esecutiva**, compromettendo l'avvio dei cantieri e il regolare espletamento delle prestazioni contrattuali.

Alla luce di questo, si invita il Legislatore, in via generale, a valutare una serie di interventi volti a circoscrivere la portata delle deroghe connesse all'organizzazione dei grandi eventi, onde evitare situazioni di incertezza applicativa che potrebbero

compromettere la celerità e l'efficacia dell'azione dei Commissari e degli ulteriori soggetti competenti.

2.1) Escludere dalla deroga le disposizioni sulla digitalizzazione

In primo luogo, per compensare gli ampi poteri derogatori previsti, sarebbe opportuno, per quanto attiene alla materia dei contratti pubblici, escludere qualsiasi deroga alle **disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita del contratto** e sull'utilizzo di **metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni**.

La digitalizzazione dei contratti, infatti, ormai pienamente acquisita, oltre a costituire una garanzia di trasparenza e legalità, tanto più necessaria in presenza di ampi poteri in deroga, semplifica e accelera le attività delle stazioni appaltanti, ormai abituate ad operare con strumenti digitali, e accresce la concorrenza, a beneficio della qualità degli interventi pubblici.

Le misure di digitalizzazione, inoltre, con particolare riferimento alla raccolta dei dati da parte della **Banca dati nazionale dei contratti pubblici** (BDNCP), istituita presso ANAC, e al collegamento con la **Piattaforma unica della trasparenza**, anch'essa costituita presso l'Autorità, potrebbero rivelarsi di grande utilità anche in relazione alle **attività di verifica, monitoraggio e governo**, nella misura in cui permettono di monitorare costantemente le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche e lo stato di avanzamento degli interventi, soprattutto nell'ottica della tempestiva risoluzione di eventuali criticità e ritardi.

Nello specifico, il nuovo ecosistema digitale imperniato sulla BDNCP, oltre ad assicurare il tracciamento della spesa pubblica e il monitoraggio dei tempi di realizzazione degli interventi e a migliorare, quindi, l'efficienza e la trasparenza dell'intero settore, rendendo più agevole e meno onerosa la partecipazione alle gare, allarga la platea dei soggetti privati potenzialmente idonei ad accedere al mercato dei contratti pubblici e incrementa l'effettiva concorrenza, a favore di prestazioni di più elevata qualità e più libere da possibili influenze esterne, anche illecite.

Analogamente, l'applicazione delle disposizioni codicistiche relative ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni consentirebbe di dare impulso all'utilizzo di **metodologie avanzate e innovative** (in particolare, la c.d. **modellistica BIM – Building Information Modeling**), tanto nella progettazione quanto nella gestione delle opere, con significativi vantaggi in termini di efficienza e con la conseguente possibilità di evitare onerose varianti in corso d'opera.

Tali soluzioni apporterebbero rilevanti benefici anche in fase di esecuzione, incentivando il ricorso ai **cantieri digitali**, i quali, a propria volta, permettono anche più elevati livelli di conformità alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, oltre a rivelarsi estremamente efficaci nella tempestiva individuazione di eventuali infiltrazioni criminali.

2.2) Prevedere il ricorso in via ordinaria alla vigilanza collaborativa di ANAC

Per controbilanciare gli ampi poteri di deroga concessi per la realizzazione degli interventi in argomento, il Legislatore potrebbe anche valutare l'opportunità di assicurare alla gestione straordinaria l'ausilio della vigilanza collaborativa di ANAC.

Allo stato attuale, risulta già in essere, come si dirà meglio a breve, una vigilanza collaborativa dell'Autorità sulle attività di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di Bagnoli-Coroglio, la quale potrebbe naturalmente essere estesa, in virtù di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto in esame, anche agli interventi connessi allo svolgimento della trentottesima edizione della "America's Cup Napoli 2027". Analogamente, il supporto della vigilanza collaborativa di ANAC potrebbe essere espressamente previsto dalla legge anche per le attività del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 2 del decreto in argomento, così come per la struttura commissariale da nominare per la realizzazione degli interventi connessi ai Giochi paralimpici "Milano-Cortina 2026", di cui all'articolo 5 del decreto medesimo.

Si ricorda che, negli anni, per la gestione di grandi eventi, calamità o situazioni eccezionali, o per la realizzazione di grandi infrastrutture – anche con i fondi del PNRR – si è opportunamente voluto prevedere l'intervento di ANAC attraverso forme di vigilanza collaborativa. Questo è certamente necessario per "compensare" le deroghe alla normativa ordinaria e gli speciali poteri riconosciuti ai Commissari, così da promuovere maggiore trasparenza delle procedure e prevenire i rischi di corruzione.

L'intervento di ANAC, inoltre, si è rivelato utile anche a **fini acceleratori** e di **riduzione del contenzioso**. Esso si sostanzia, infatti, nell'esame preventivo da parte dell'Autorità degli atti più significativi delle procedure, con pareri che vengono emessi in pochi giorni e che consentono di evitare vizi procedurali, riducendo fino quasi ad annullare il successivo contenzioso giurisdizionale.

Il supporto di ANAC, in ultimo, permette di individuare e prevenire i conflitti di interessi, le frodi, le infiltrazioni criminali, gli accordi illeciti tra operatori economici, la concentrazione di incarichi professionali in capo agli stessi soggetti in conseguenza della mancata applicazione del principio di rotazione; favorisce la buona gestione e, rassicurando i funzionari incaricati delle procedure, può rivelarsi un efficace antidoto contro la c.d. "paura della firma".

L'utilità di tale strumento è dimostrata da una lunga casistica positiva e dal fatto che, anche laddove il Legislatore non aveva previsto espressamente tale istituto¹, in molti casi il Commissario straordinario e il soggetto attuatore degli interventi hanno chiesto di avvalersene, al fine di promuovere la correttezza e la trasparenza delle procedure².

Alla luce di tali proficue esperienze, si suggerisce pertanto di prevedere, per le gestioni straordinarie disciplinate dal decreto in esame, il ricorso in via ordinaria, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla vigilanza collaborativa di ANAC **ex lege**, anche secondo quanto disposto dall'articolo 222, comma 3, lett. h), del nuovo Codice

¹ Si ricordano le norme relative a Expo Milano 2015 di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 90/2014, al Giubileo della Misericordia di Roma 2015 di cui all'art. 1, lett. d), D.p.c.m. del 27 agosto 2015, alle Universiadi di Napoli 2019 di cui all'art. 1, comma 380, quinto periodo, della legge n. 205/2017, al Sisma L'Aquila 2009 di cui all'art. 11, comma 9-*quater*, decreto-legge n. 78/2015, al Sisma Italia Centrale di cui all'art. 32 del decreto-legge n. 189/2016.

² Si pensi, in particolare, ai casi riguardanti proprio la bonifica e rigenerazione urbana del sito di Bagnoli-Coroglio 2016, l'emergenza e ricostruzione dopo gli eventi occorsi sull'isola di Ischia e, più recentemente, in Emilia-Romagna 2023, ma anche i casi concernenti la realizzazione degli Expo Dubai 2020 e Osaka 2025.

dei contratti pubblici, che estende il supporto dell'Autorità anche alla fase di esecuzione del contratto.

Si è avuto modo di verificare che le amministrazioni, grazie alla collaborazione di ANAC, acquisiscono **competenze specifiche** che le rendono via via più autonome e quindi maggiormente responsabilizzate nell'uso della normativa applicabile.

3) La realizzazione degli interventi connessi ai servizi di tutela dell'ordine e di soccorso pubblico relativi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026" (Art. 2)

L'articolo 2, comma 2, della proposta normativa in esame prevede che, per la realizzazione degli interventi finalizzati ad assicurare le esigenze tecnico-logistiche del personale impiegato nei servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo e di soccorso pubblico connessi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026", il Ministero dell'Interno è autorizzato ad operare con le deroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. "*Sblocca-cantieri*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55³.

Nello specifico, il citato articolo 4, comma 3, del decreto-legge "*Sblocca cantieri*" consente ai Commissari straordinari, per l'esecuzione di grandi interventi infrastrutturali, di derogare alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto.

Si rileva, dunque, che la disposizione del d.l. "*Sblocca-cantieri*" cui il decreto in esame rinvia fa riferimento ad articoli del previgente Codice dei contratti pubblici⁴, concernenti, rispettivamente, i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni (articolo 30), i criteri di sostenibilità energetica e ambientale (articolo 34) e il conflitto di interesse (articolo 42).

Da un punto di vista formale e sistemico, tale scelta appare non del tutto opportuna, posto che le disposizioni cui si rinvia sono state abrogate a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici⁵. La scelta appare inopportuna anche in considerazione del fatto che il vigente Codice ha innovato e ampliato il catalogo dei principi applicabili in materia di aggiudicazione di appalti e concessioni, con la

³ Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*" (c.d. "*Sblocca-cantieri*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

⁴ Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*".

⁵ Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*".

conseguenza che i principi di cui al citato articolo 30 del decreto legislativo n. 50/2016, richiamato dal d.l. “*Sblocca cantieri*”, sono da ritenersi in parte superati.

Per maggiore chiarezza, sarebbe quindi opportuno **specificare il perimetro della deroga** e le relative esclusioni **facendo riferimento alle disposizioni del vigente Codice dei contratti pubblici**.

Nel merito, pur rilevando che si tratta di affidamenti connessi a temi sensibili e di particolare impatto, quali la sicurezza pubblica e la prevenzione del terrorismo, si esprimono perplessità circa l'utilizzo dello strumento di una deroga generalizzata, atteso che il vigente Codice contiene norme acceleratorie – tra le altre, le soglie elevate per il ricorso agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate, la possibilità di procedere mediante appalto integrato, la c.d. inversione procedimentale per le procedure aperte e la consegna dei lavori in via d'urgenza – che consentono di raggiungere con efficienza e celerità il risultato perseguito dalla stazione appaltante senza ricorrere a strumenti derogatori.

L'esperienza mostra, inoltre, che la compressione delle procedure sotto il profilo dei tempi e della concorrenza non sempre porta ai benefici auspicati. Procedure negoziate con invito a pochi operatori economici e con tempi ridotti per la presentazione delle offerte comportano alti rischi di **gara deserta**, con conseguente necessità di ripetizione delle procedure e allungamento dei tempi. L'auspicio di una accelerazione si risolve così, paradossalmente, in una dilatazione dei tempi di affidamento dei contratti.

Ove si ritenga di prevedere comunque un ampio potere di deroga, si suggerisce di valutare almeno l'opportunità che questo sia bilanciato da **misure che garantiscano un maggior controllo e una maggiore trasparenza**, sempre a beneficio del conseguimento di un miglior appalto. Si fa riferimento, in particolare, alle disposizioni relative alla **digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici** e ai **metodi** e agli **strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni** (modellistica BIM), che dovrebbero in ogni caso essere escluse dalla deroga per le ragioni esposte nel paragrafo 2.1 del presente documento, cui si rinvia. Si ribadisce, infatti, che la digitalizzazione, in ogni fase del ciclo di vita del contratto, è garanzia di semplificazione ed efficienza, oltre che di trasparenza.

Infine, sempre nell'ottica di un bilanciamento dell'ampio potere di deroga previsto, si suggerisce di integrare il decreto in esame con un riferimento espresso all'attivazione di una **vigilanza collaborativa da parte di ANAC**, con le modalità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114⁶, sulla base delle considerazioni espresse nel paragrafo 2.2 del presente documento, alle quali si rinvia.

Si suggeriscono, pertanto, i seguenti interventi emendativi.

All'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96:

⁶ Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

- a) al comma 2, dopo le parole: «*decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55*» sono inserite le seguenti:
«***, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 3, 11, 16 e 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché delle disposizioni in materia di digitalizzazione e gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui agli articoli da 19 a 36 e 43 del decreto medesimo***»;
- b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Si applica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

4) Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026” (Art. 5)

L'articolo 5, comma 1, del decreto oggetto di conversione prevede la nomina di un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”.

Il successivo comma 3, nel disciplinare i poteri di detta gestione commissariale, stabilisce che il Commissario straordinario può, mediante ordinanza motivata, agire anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (“*Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni*”), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Sebbene si comprenda la *ratio* della scelta – legata, evidentemente, all'esigenza di assicurare la celerità e l'efficienza degli interventi che consentono di far svolgere le Paralimpiadi, a distanza di circa due settimane dalla fine dei Giochi Olimpici, garantendo nel periodo c.d. di transizione il necessario adattamento delle strutture e dei campi di gara per i quali devono effettuarsi opere di integrazione, nelle aree competitive e non competitive, con elementi o servizi dedicati (es. accessibilità rafforzata) –, si ribadisce, tuttavia, che l'attribuzione di ampi poteri di deroga, anche se prevista come mera facoltà, **non sempre risponde efficacemente alle esigenze di celerità** per la realizzazione delle opere occorrenti.

Come si è detto, il vigente Codice dei contratti pubblici contiene diverse disposizioni che permettono di svolgere le procedure con efficienza senza il ricorso a deroghe. E, d'altra parte, si è già evidenziato come spesso la compressione della concorrenza, per effetto di deroghe alle procedure ordinarie previste dal Codice, si traduca in un allungamento

dei tempi di esecuzione degli interventi, in conseguenza di gare deserte o della selezione di operatori economici incapaci di assicurare adeguati standard di qualità.

Anche in questo caso, inoltre, si suggerisce almeno di valutare l'opportunità che l'ampio potere di deroga attribuito al Commissario venga compensato con **adeguate garanzie di trasparenza**, mediante l'applicazione delle disposizioni codicistiche in materia di **digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici** e di **gestione informativa digitale delle costruzioni**, idonee altresì a realizzare vantaggi in termini di celerità e semplificazione. Si ribadisce ancora una volta, infatti, che il rispetto delle norme sulla digitalizzazione, oltre a costituire una garanzia di trasparenza e legalità, semplifica le attività delle stazioni appaltanti e delle imprese ed è posto a presidio dell'efficienza e della qualità dell'appalto.

Sempre con riferimento al perimetro della deroga, si rileva che i limiti al potere derogatorio concesso al Commissario straordinario sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto in esame divergono in parte dai limiti previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto medesimo per il potere di deroga attribuito al Ministero dell'Interno (cfr. paragrafo 3 del presente documento). In particolare, a differenza di quanto disposto per il Ministero dell'Interno in relazione agli interventi connessi ai servizi di ordine e soccorso pubblico per "Milano-Cortina 2026", il Commissario straordinario incaricato degli interventi finalizzati all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali non è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di subappalto e dei vincoli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di contratti pubblici.

Al riguardo, si suggerisce di valutare l'opportunità che, anche per il Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto in esame, in analogia con quanto previsto per il Ministero dell'Interno all'articolo 2, **venga espressamente fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di subappalto**. Ciò, anche per ragioni di funzionalità, posto che le maggiori infiltrazioni criminali tendono ad annidarsi proprio nei subappalti, ed in generale nei subaffidamenti.

Inoltre, ove si dispone (articolo 5, comma 2, lettera d)) che il Commissario straordinario può, tra l'altro, stabilire forme di monitoraggio delle attività e dell'andamento dei lavori ulteriori rispetto a quelle previste nel programma precedentemente presentato, il Legislatore potrebbe valutare l'opportunità di integrare la previsione normativa con una disposizione che consenta l'utilizzo, con finalità di monitoraggio, della **BDNCP** istituita presso ANAC. Detta banca dati, infatti, consentendo un puntuale tracciamento dell'esecuzione contrattuale, è idonea a fornire un valido ausilio alle attività di verifica dell'andamento dei lavori. Anche nell'ottica di un efficace monitoraggio dell'avanzamento delle attività, dunque, risulta quanto mai opportuno escludere dal potere di deroga del Commissario le disposizioni codicistiche relative alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Anche in questo caso, infine, si suggerisce di valutare l'opportunità che, anche nella prospettiva del necessario bilanciamento dell'ampio potere di deroga concesso, le previsioni del decreto in esame vengano integrate con un riferimento espresso all'attivazione di una **vigilanza collaborativa da parte di ANAC** con le modalità di cui di cui all'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Si suggeriscono, pertanto, i seguenti interventi emendativi.

All'articolo 5, comma 2, lettera d) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, dopo le parole: «*ulteriori rispetto a quelle del programma dettagliato*», sono inserite le seguenti: «*, anche mediante l'utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,*».

All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96:

- a) dopo le parole: «*fatto salvo il rispetto*», sono inserite le seguenti: «*delle disposizioni di cui agli articoli da 19 a 36 e 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle disposizioni in materia di subappalto,* »;
- b) dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «*Si applica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114*».

5) Disposizioni per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari in vista dello svolgimento della trentottesima edizione della “America’s Cup – Napoli 2027” (Art. 7)

L'articolo 7 del decreto oggetto di conversione, al comma 1, affida alla società Sport e Salute S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, la programmazione, la progettazione, la definizione, la promozione, l'organizzazione e l'esecuzione delle attività funzionali alla realizzazione della trentottesima edizione della “America’s Cup – Napoli 2027”.

Il successivo comma 3, secondo periodo, prevede che, in relazione a detto evento, il Commissario straordinario di cui all'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133⁷, nominato per la **bonifica ambientale e la rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio**, attraverso il soggetto attuatore Invitalia S.p.A., cura la realizzazione degli interventi infrastrutturali di pubblica utilità urgenti e indifferibili. È inoltre previsto, con riguardo alle opere infrastrutturali del sistema di mobilità, un coordinamento con il Commissario straordinario di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76⁸, nominato per l'attuazione degli **interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei**.

La disposizione in oggetto appare di particolare rilevanza per l'Autorità, in quanto la stessa può vantare un'**esperienza consolidata riguardo le attività di bonifica dell'area Bagnoli-Coroglio**, avendo stipulato con il relativo Commissario straordinario un protocollo di vigilanza collaborativa che, nel corso degli anni, ha contribuito alla

⁷ Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante “*Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

⁸ Decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante “*Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111.

prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale e promosso la trasparenza delle procedure⁹.

Come si è detto, già in passato, per la gestione di grandi eventi, calamità o situazioni eccezionali, o per la realizzazione di grandi infrastrutture, si è opportunamente voluto prevedere l'intervento di ANAC attraverso forme di vigilanza collaborativa.

Questo strumento, oltre a costituire un valido ausilio a fini acceleratori e di riduzione del contenzioso, è necessario per “compensare” le deroghe alla normativa ordinaria e gli speciali poteri riconosciuti al Commissario, così da promuovere maggiore trasparenza delle procedure, prevenire i rischi di corruzione e svolgere un utile supporto per individuare fenomeni di *mala gestio* negli appalti pubblici.

Alla luce di ciò, si manifesta la disponibilità di ANAC ad una collaborazione attiva anche per la trentottesima edizione della “America’s Cup – Napoli 2027”, eventualmente anche sulla base di una previsione espressa in tal senso nel decreto in esame.

Si evidenzia altresì, al riguardo, che l’Autorità, in virtù di due specifici protocolli sottoscritti nel febbraio 2024 con riferimento ad alcuni affidamenti di lavori¹⁰, svolge proficuamente attività di vigilanza collaborativa anche a supporto di **Sport e Salute S.p.A.**, la Società che il decreto in esame – come si è detto – individua quale soggetto attuatore per la programmazione, la progettazione, la definizione, la promozione, l’organizzazione e l’esecuzione delle attività funzionali alla realizzazione dell’evento di che trattasi.

Si suggerisce, pertanto, il seguente intervento emendativo.

All’articolo 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Per la realizzazione e lo svolgimento degli interventi di cui al precedente comma, il Commissario straordinario di cui all’articolo 33, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il Commissario straordinario di cui all’articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della vigilanza collaborativa dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità di cui all’articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.».

Giuseppe Busia

Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione

7 luglio 2025

⁹ Al primo protocollo di vigilanza collaborativa, stipulato il 19 maggio 2016, hanno fatto seguito altri protocolli, l’ultimo dei quali è stato sottoscritto il 13 febbraio 2024.

¹⁰ Rispettivamente, intervento di restauro della Casa delle Armi e Restauro e rifunionalizzazione delle Ex Foresterie Sud nell’ambito del progetto di riqualificazione del Parco del Foro Italico, nonché sistemazione monumentale e paesaggistica del Parco medesimo; progettazione e realizzazione della ristrutturazione dello Stadio Iacovone in Taranto e del Centro Polivalente Amatori Ricciardi ai fini dello svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo.